

STATUTO SOCIALE

1. *(Scopo, sede e durata)* –

1. L'Associazione culturale "Voices of Heaven Gospel Choir" (di seguito, l'Associazione), è un'associazione apolitica ed apartitica, senza scopo di lucro e che ha come finalità la promozione, la pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività culturali nel campo musicale, con particolare riguardo alla musica della tradizione Gospel e Spiritual, intese come mezzo di solidarietà sociale per la formazione psichica e morale dei Soci, mediante la promozione di ogni forma di attività atta all'espletamento dei proponimenti sociali. Sono, peraltro, vietate attività diverse non direttamente connesse con quanto previsto.

2. il funzionamento dell'Associazione è basato sulla volontà democratica espressa dai Soci, nel pieno rispetto delle loro libertà e dignità.

3. La sede dell'Associazione è stabilita in Via Isola di Giannutri, 20 – Pisa.

4. La durata dell'Associazione è illimitata.

2. *(Gratuità delle cariche e degli incarichi)* –

1. Tutte le cariche elettive e gli incarichi affidati dall'Associazione sono esercitati a titolo gratuito.

2. È possibile la richiesta di un rimborso delle spese sostenute, nei limiti di bilancio.

3. *(Soci)* –

1. Gli associati si distinguono in:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Onorari.

2. Si considerano Soci Fondatori i firmatari dell'Atto Costitutivo.

3. Sono Soci Ordinari (di seguito, i Soci) coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, senza alcuna discriminazione politica, culturale, religiosa, etica e sociale.

4. Coloro che vogliano aderire all'Associazione devono essere stati dichiarati idonei al canto, a giudizio insindacabile del Direttore Artistico e presentare domanda di ammissione, ai sensi dell'articolo 4 del presente Statuto sociale.

5. Il Consiglio Direttivo può deliberare la chiusura del numero dei Soci.

6. Sono Soci Onorari i Soci oppure i soggetti esterni, che per le loro particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione siano nominati a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo, adottata all'unanimità.

7. I Soci Onorari sono esonerati dagli obblighi relativi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi straordinari.

4. *(Domanda di ammissione)* –

1. Dopo essere stato dichiarato idoneo al canto dal Direttore Artistico, chi intenda aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione persegue e di accettare senza riserve lo Statuto sociale.
2. Sull'ammissione dei nuovi Soci delibera inappellabilmente e senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.
3. In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

5. *(Diritti e doveri dei soci)* –

1. L'adesione all'Associazione comporta per tutti gli associati il diritto di voto nelle Assemblee dei Soci ordinaria e straordinaria e, per i soli Soci maggiorenni, il diritto di elettorato attivo e passivo.
2. Ai Soci sono riconosciuti il diritto di partecipare alla vita associativa ed alle attività promosse dall'Associazione e il diritto di prendere visione dei verbali delle Assemblee dei Soci ordinaria e straordinaria.
3. Tutti i Soci hanno il dovere di comportarsi con scrupolosità e secondo coscienza, di osservare le norme dello Statuto sociale e di accettare le deliberazioni adottate da tutti gli Organi sociali al fine di permettere all'Associazione di perseguire i suoi scopi istituzionali.

6. *(Quota associativa annuale e altri contributi)* –

1. Ogni Socio è tenuto a versare, al momento dell'iscrizione, l'intera quota associativa annuale, il cui importo è stabilito dall'Assemblea dei Soci ordinaria.
2. Il Socio ha l'obbligo di pagamento anche di ogni altro contributo straordinario deliberato dal Consiglio Direttivo.
3. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai Soci Onorari, ai sensi dell'articolo 3 comma 7 del presente Statuto sociale.
4. Il Socio moroso può essere destinatario delle sanzioni disciplinari irrogate dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto sociale.
5. Lo stato di morosità si determina a partire dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo fissato per il versamento della quota associativa annuale o del contributo straordinario.

7. *(Libro dei Soci)* –

1. Il Libro dei Soci, tenuto a cura del Segretario, consiste in un registro nel quale sono annotati tutti i dati necessari all'identificazione dei Soci.

8. *(Recesso)* –

1. Ciascun Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento e per qualunque motivo, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il recesso ha effetto dal momento in cui il nominativo del Socio viene cancellato dal Libro dei Soci.
3. Il Socio che receda non può pretendere la restituzione della quota associativa annuale, né di ogni altro contributo a qualsiasi titolo versato.

9. *(Sanzioni disciplinari)* –

1. Il Consiglio Direttivo può irrogare, nei confronti del Socio moroso o che si renda responsabile di comportamenti che arrechino grave danno al decoro ed al buon nome dell'Associazione o che ne compromettano il perseguimento dello scopo istituzionale, le seguenti sanzioni:
 - a) sospensione dall'esercizio dei diritti connessi alla qualità di Socio;
 - b) espulsione dall'Associazione.
2. Al Socio espulso si applica quanto previsto dall'articolo 8, commi 2 e 3 del presente Statuto sociale.

10. *(Organi dell'Associazione)* –

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - 1) l'Assemblea dei Soci;
 - 2) il Presidente;
 - 3) il Consiglio Direttivo;
 - 4) il Vice-Presidente;
 - 5) il Segretario;
 - 6) il Tesoriere.

11. *(Assemblea dei Soci)* –

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo che esprime la volontà dell'Associazione e può essere ordinaria o straordinaria.
2. Possono prendere parte alle Assemblee dei Soci ordinaria e straordinaria i soli Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale ed i Soci che non siano stati sospesi dall'esercizio dei loro diritti.
3. I Soci che, per comprovate cause di impedimento, non possono intervenire all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, con apposita delega scritta, da un altro Socio, che non sia il Presidente o un membro del Consiglio Direttivo. Nessun Socio può rappresentare più di due Soci.
4. Di ogni seduta delle Assemblee dei Soci ordinaria e straordinaria viene redatto, a cura del Segretario, un verbale, da sottoscrivere, a pena di nullità, dal Presidente e dal Segretario.
5. L'Assemblea dei Soci ordinaria è convocata dal Presidente, anche su richiesta di tre membri del Consiglio Direttivo o di un quinto dei Soci:
 - a) entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente;
 - b) entro il 30 novembre di ogni anno per stabilire l'ammontare della quota associativa annuale e la data di scadenza del termine ultimo di adempimento;
 - c) per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo;
 - d) ogni volta che si renda necessario.
6. La convocazione avviene mediante avviso sottoscritto dal Presidente ed affisso all'albo dell'Associazione oppure spedito ai Soci tramite posta ordinaria od elettronica, almeno otto giorni prima della data di convocazione.
7. L'Assemblea dei Soci ordinaria si ritiene validamente costituita, in prima convocazione, in presenza della maggioranza dei Soci; in seconda

convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

8. L'Assemblea dei Soci ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei Soci presenti.
9. L'Assemblea dei Soci straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, anche su richiesta di un terzo dei Soci:
 - a) per le eventuali modifiche da apportare allo Statuto sociale;
 - b) per deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
 - c) per destituire il Presidente oppure uno o più Consiglieri, che si rendano colpevoli di gravi inadempimenti degli obblighi derivanti dal loro ufficio.
10. La convocazione avviene mediante avviso sottoscritto da tutti i membri del Consiglio Direttivo ed affisso all'albo dell'Associazione oppure spedito ai Soci tramite posta ordinaria od elettronica, almeno quindici giorni prima della data di convocazione stabilita dal Consiglio Direttivo.
11. L'Assemblea dei Soci straordinaria si ritiene validamente costituita, in prima convocazione, in presenza dei due terzi dei Soci; in seconda convocazione è validamente costituita in presenza della maggioranza dei Soci.
12. L'Assemblea dei Soci straordinaria delibera a maggioranza dei due terzi dei Soci presenti.

12. (Presidente) –

1. Il Presidente è eletto per tre anni dall'Assemblea dei Soci ordinaria ed è il legale rappresentante dell'Associazione.
2. Il Presidente:
 - a) propone tutte le azioni che ritenga necessarie per la tutela dei diritti e degli interessi dell'Associazione e ne assume la rappresentanza processuale;
 - b) convoca l'Assemblea dei Soci ordinaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 6 e seguenti, del presente Statuto;
 - c) presiede le sedute delle Assemblee dei Soci ordinaria e straordinaria e del Consiglio Direttivo;
 - d) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - e) può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

13. (Consiglio Direttivo) –

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e ne cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria.
2. Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all'articolo 38 del Codice Civile.
3. È composto da cinque membri eletti per tre anni e rieleggibili, ai quali si aggiunge, quale membro di diritto, il Presidente.
4. Nessun membro del Consiglio Direttivo può essere rappresentato da altri, nell'ipotesi in cui sia impossibilitato a partecipare ad una seduta.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede dell'Associazione o in ogni altro luogo ritenuto idoneo, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda la maggioranza dei Consiglieri, senza formalità per:

- a) eleggere tra i suoi componenti il Vice-presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
 - b) nominare e revocare il Direttore Artistico;
 - c) approvare il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci ordinaria;
 - d) richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea dei Soci ordinaria;
 - e) convocare l'Assemblea dei Soci straordinaria;
 - f) fissare l'ammontare degli eventuali contributi straordinari che si dovessero rendere necessari e la data di scadenza del termine ultimo di adempimento;
 - g) stabilire i programmi musicali e le date delle manifestazioni musicali da svolgere, con la consulenza del Direttore Artistico;
 - h) deliberare sull'ammissione dei Soci;
 - i) deliberare sull'eventuale chiusura del numero dei Soci;
 - l) deliberare all'unanimità sulla nomina dei Soci Onorari;
 - m) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari, ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto sociale, che si dovessero rendere necessari.
6. Di ogni seduta viene redatto, a cura del Segretario, un verbale da sottoscrivere, a pena di nullità, dal Presidente e dal Segretario.
 7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti, se non diversamente previsto da altre norme statutarie; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
 8. In caso di impedimento permanente o di dimissioni o di destituzione di un Consigliere, il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci ordinaria per eleggere un nuovo Consigliere.
 9. Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo decade e il Presidente convoca senza ritardo, e comunque non oltre quindici giorni, l'Assemblea dei Soci ordinaria affinché provveda all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

14. *(Vice-Presidente)* –

1. Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
2. Esercita le funzioni presidenziali in caso di impedimento temporaneo del Presidente.
3. Qualora il Presidente si venga a trovare in una condizione di impedimento permanente o si dimetta o venga destituito, il Vice-Presidente provvede sollecitamente, e comunque non oltre quindici giorni, a convocare l'Assemblea dei Soci ordinaria per l'elezione di un nuovo Presidente.

15. *(Segretario)* –

1. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
2. I compiti del Segretario consistono nel:
 - a) dare esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
 - b) redigere e conservare i verbali delle riunioni delle Assemblee dei Soci

ordinaria e straordinaria e del Consiglio Direttivo, il Libro dei Soci ed ogni altro documento inerente l'attività dell'Associazione.

3. In caso di impedimento temporaneo del Segretario, le sue funzioni sono svolte dal Consigliere più giovane.

16. *(Tesoriere)* –

1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ed è l'organo responsabile delle attività economico-finanziarie dell'Associazione il cui patrimonio è costituito secondo quanto stabilito dall'articolo 18 del presente Statuto sociale.
2. Il Tesoriere:
 - a) cura la riscossione delle entrate;
 - b) tiene i libri sociali contabili e quelli fiscali, se previsti;
 - c) redige il bilancio consuntivo;
 - d) provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

17. *(Direttore Artistico)* –

1. Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra soggetti esterni all'Associazione.
2. Cura la preparazione del coro in ogni suo aspetto ed attua i programmi musicali decisi dal Consiglio Direttivo alle sedute del quale può essere invitato a partecipare in qualità di consulente, senza diritto di voto.
3. Può nominare, a sua discrezione, un Vice-Direttore.

18. *(Fondo comune)* –

1. Il fondo comune è costituito da:
 - a) quote associative annuali, il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea dei Soci ordinaria;
 - b) contributi straordinari, eventualmente deliberati dal Consiglio Direttivo;
 - c) beni mobili e immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo;
 - d) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti che potranno pervenire da privati, Enti Pubblici territoriali e da organizzazioni regionali e nazionali alle quali l'Associazione eventualmente aderisse;
 - e) ogni altro tipo di entrata compatibile con la natura dell'Associazione.
2. In caso di scioglimento per qualunque causa il fondo comune dovrà essere devoluto ad altra associazione che persegua gli stessi scopi di solidarietà sociale.

19. *(Gestione finanziaria)* –

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Tesoriere cura la redazione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci ordinaria entro la data stabilita dalle norme statutarie.
3. Il bilancio deve essere reso disponibile entro quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

20. *(Modifiche dello Statuto sociale)* –

1. Lo Statuto sociale può essere modificato solo dall'Assemblea dei Soci straordinaria.

21. *(Scioglimento dell'Associazione)* –

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato solo dall'Assemblea dei Soci straordinaria.

22. *(Controversie)* –

1. Qualunque controversia in ordine all'esecuzione o interpretazione del presente Statuto sociale e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Pisa.

23. *(Rinvio alla legge)* –

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto sociale valgono le norme di legge vigenti in materia.